

C O M U N E D I MASSAROSA

REGOLAMENTO CER MASSAROSA

PREMESSA

Il presente regolamento [d'ora in poi “Regolamento”], ai sensi e per gli effetti dell’art.4 co.3, D.lgs del 3 luglio 2017, n.117, Codice del Terzo Settore e nel rispetto del decreto legge 199 del 2021, articolo 31 e 32, lettera C. e di quanto previsto dagli articoli dello Statuto della CER MASSAROSA, [d'ora in poi anche solo “Associazione” o “CER”], disciplina la vita sociale dell’Associazione denominata “CER MASSAROSA”, oltre agli scopi specifici dell’associazione già meglio indicati nello Statuto approvato il 30/10/2025.

Disciplina la realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, a favore dei propri associati, di loro filiali o di terzi delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 lettera e) del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Il Regolamento disciplina: la procedura di adesione all’Associazione; i rapporti tra l’Associazione e i singoli associati; il funzionamento tecnico-amministrativo dell’Associazione; le modalità di utilizzo dei risultati economici. Salvo diversa previsione, trovano applicazione le definizioni contenute nello Statuto. Disciplina le modalità di eventuali future modifiche, le quali potranno essere deliberate solo dal Consiglio Direttivo, successivamente approvate ed eventualmente discusse dall’Assemblea degli Associati.

Il regolamento è conservato in copia presso la sede legale dell’Associazione, come da previsioni statutarie.

Art. 1 – Scopo ed oggetto del regolamento

1.1 Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l’organizzazione, il coordinamento di tutti gli associati che contribuiscono al raggiungimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1.2 Il presente Regolamento disciplina l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso erogato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per le configurazioni di “autoconsumo diffuso” (di seguito: “Configurazione”), ai sensi del Testo Integrato per l’Autoconsumo Diffuso – TIAD (Delibera ARERA n. 727/2022) e del Decreto ministeriale noto come «CACER», nonché delle relative Regole Operative e disposizioni GSE aggiornate. Il presente Regolamento si intende aggiornato automaticamente a recepire le modifiche normative e le Regole Operative pubblicate dal MASE/ARERA/GSE che disciplinano la determinazione e la valorizzazione dell’energia elettrica condivisa (autoconsumata e, ove previsto, incentivata).

1.3 Il presente regolamento, accettato espressamente dai soci dell’Associazione, assicura completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci o membri che agiscono collettivamente facenti parte delle medesime configurazioni, sui benefici da loro derivanti dall’accesso alla tariffa incentivante.

Art. 2 – Finalità e attività

2.1 l’Associazione – avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati - ha lo scopo di costituire e gestire una comunità di energia rinnovabile ai sensi della normativa vigente, dei regolamenti attuativi e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

2.2 Per il conseguimento delle sue finalità l'Associazione si avvale: del lavoro di collaboratori; del volontariato dei componenti degli organi associativi, degli associati alle organizzazioni aderenti, di volontari singoli che facciano richiesta di iscrizione nel registro dei soci volontari, delle opportunità offerte dalle diverse forme di tirocinio formativo e di servizio civile previste dalle norme di legge nazionali ed europee, di tutti coloro che condividono le finalità generali dell'associazione. L'adesione di tali volontari è deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Presidente.

Art. 3 – Soci ed adesione all'associazione

Gli aspiranti soci inviano al Consiglio Direttivo domanda di ammissione, all'indirizzo mail cer@comune.massarosa.lu.it reperibile sul sito istituzionale, con sottoscrizione olografa del richiedente, con espressa dichiarazione di tutto quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto.

3.2 Alla domanda, trasmessa esclusivamente a mezzo mail debbono essere allegati:

- i. Modulo di adesione compreso di tutti gli allegati richiesti (Allegato B);
- ii. Copia del documento di identità in corso di validità;
- iii. Se presente, copia del documento di identità del delegato all'invio;
- iv. Informativa trattamento dati, GDPR (Allegato C).

3.3 Nella domanda dovranno essere indicati i recapiti (indirizzo, email, recapito telefonico, PEC) del richiedente. È obbligatorio indicare un indirizzo di casella di posta certificata che sarà qualificato come domiciliazione delle comunicazioni sociali.

3.4 La partecipazione all'associazione è aperta e volontaria, e possono essere assunte tre qualifiche di socio distinte:

- i. Socio Fondatore, coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo della CER;*
- ii. Socio Ordinario, necessariamente in possesso dei requisiti per l'accesso ad una configurazione;*
- iii. Socio Sostenitore, non necessariamente in possesso dei requisiti per l'accesso ad una configurazione per l'autoconsumo diffuso;*
- iv. Socio Onorario, coloro che, per prestigio, competenza o meriti, vengano nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo, con qualifica esclusivamente onorifica.*

3.5 I requisiti necessari per l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso sono disciplinati dal TIAD e dal Decreto CACER.

I soci ordinari in possesso dei requisiti per l'accesso ad una configurazione per il servizio di autoconsumo diffuso, erogato dal GSE e disciplinato dal TIAD e dal Decreto CACER, possono assumere la qualifica di:

- i. socio consumatore inserito all'interno di una configurazione per l'autoconsumo diffuso, di seguito "consumer"*
- ii. socio produttore inserito all'interno di una configurazione per l'autoconsumo diffuso, di seguito rispettivamente "producer"*
- iii. socio produttore e consumatore inserito all'interno di una configurazione per l'autoconsumo diffuso, di seguito "prosumer"*

3.6 Il Consiglio Direttivo, delibera sulla domanda, secondo criteri non oggettivamente discriminatori, coerenti con le finalità eseguite e le attività di interesse generale svolte dall'associazione.

3.7 Il Consiglio direttivo con propria delibera accetta la richiesta di adesione o la rigezza; nel corso della valutazione può richiedere all'aspirante socio eventuali chiarimenti o documentazione ritenuta necessaria.

3.8 A seguito della comunicazione di ammissione, il nuovo socio provvede, entro 60 (sessanta) giorni al versamento della quota associativa relativa all'anno corrente, a pena di decadenza, fatta eccezione per le ammissioni che avvengono nel mese di dicembre che possono prevedere l'inizio degli adempimenti di socio, ivi compreso il pagamento della quota associativa, dal gennaio dell'anno successivo.

3.9 Il socio si impegna altresì a dare comunicazione di ogni variazione intervenuta alle cariche sociali entro 30 giorni dalla loro vigenza.

3.10 Il mancato pagamento della quota sociale annuale entro la data di svolgimento della prima Assemblea dei soci comporta automaticamente la sospensione del socio dal diritto di esprimere il proprio voto in assemblea. In situazioni eccezionali dovute a fattori esterni i termini sono derogabili al fine di agevolare le associazioni in ottemperanza anche alle previsioni del D.lgs del 3 luglio 2017, n.117.

Art. 4 – Criteri di determinazione delle quote associative

4.1 Il Consiglio direttivo per ogni anno solare di esercizio determina le quote associative dei Soci dell'associazione titolari del diritto di voto. Le quote verranno stabilite sulla base delle categorie di soci aderenti già individuati in:

i. Soci “consumer”

ii. Soci “producer”

iii. Soci “prosumer”

E' previsto un massimo

Le summenzionate categorie verranno individuate all'atto della delibera di ammissione del consiglio direttivo; Il Consiglio Direttivo, determina l'importo tabellare delle quote associative in base al bilancio energetico della comunità, e secondo i criteri di ripartizione dell'energia meglio indicati nell'allegato A del presente regolamento;

4.2 Per il primo anno solare di esercizio la partecipazione all'associazione sarà a titolo gratuito;

Per i successivi anni di esercizio saranno adottati i criteri di cui all'art. 4.1;

4.3 È stabilito il valore massimo della quota associativa dovuta dai singoli associati al momento dell'adesione, come segue:

(a) € 50,00 per le persone giuridiche;

(b) € 15,00 per le persone fisiche.

Per ciascuna annualità successiva, l'Assemblea dei soci approva, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo della quota associativa dovuta dai nuovi associati.

L'importo effettivo della quota per l'associazione sarà definito nella prima Assemblea dei soci.

In mancanza di una specifica deliberazione, la quota associativa dell'anno precedente si intende confermata.

4.4 Le tabelle annuali per la definizione delle quote associative, saranno pubblicate sul sito della CER Massarosa, a partire dal secondo anno solare di esercizio dell'associazione.

Art.5 - Perdita della qualità di socio e recesso

5.1 Il socio può essere escluso a norma e con le procedure sancite dall'art. 9.11 dello Statuto.

5.2 Il socio escluso per mancato pagamento della quota sociale in tempo utile non potrà presentare nuova domanda di ammissione alla CER MASSAROSA.

5.3 In caso di recesso anticipato, non saranno restituite le quote associative.

5.4 È sempre prevista la esclusione del socio per la perdita dei requisiti di legge per la partecipazione all'Associazione.

5.5 I Soci sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti.

5.6 Il Socio escluso non ha diritto di partecipazione all'assemblea.

Art.6 - Individuazione del soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa

6.1 Con il presente Regolamento i soci individuano univocamente come responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa la stessa Comunità Energetica, nella persona del proprio legale rappresentante.

6.2 È sempre prevista la possibilità di delegare soggetti terzi in qualità soggetto responsabile del riparto di energia elettrica, nel rispetto della normativa di settore applicabile.

Art.7 - Individuazione del Referente delle configurazioni di autoconsumo diffuso

7.1 Ai sensi del TIAD, il ruolo di Referente di ciascuna configurazione è svolto dalla medesima comunità, nella persona fisica del Presidente che per statuto ne ha la rappresentanza legale.

7.2 I soci dell'Associazione conferiscono al Presidente in qualità di Referente il mandato:

a) per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione e ogni altra attività di volta in volta necessaria per il funzionamento e gestione dell'Associazione;

b) per il trattamento dei dati dei soci in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679;

c) per sottoscrivere il relativo contratto con il GSE per l'ottenimento degli incentivi previsti;

d) per occuparsi dei rapporti con il GSE per la gestione dell'accesso agli incentivi e dell'eventuale riparto degli stessi;

e) per accesso ai dati anche istantanei relativi ai contatori di ciascun Membro ai fini della ripartizione dei benefici economici.

7.3 Per ciascuna configurazione, il Presidente può conferire il ruolo di Referente a:

a) un produttore della configurazione, membro della CER;

b) un cliente finale della configurazione, membro della CER;

c) un produttore “terzo” di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352;

d) un dipendente comunale.

7.4 In questi casi, il Presidente conferisce al soggetto individuato quale Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento da entrambe le parti.

7.5 Il soggetto che assume la qualifica di Referente deve possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art.8 - Ulteriori adempimenti per l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso

8.1 Il socio in possesso dei requisiti che intende accedere ad una configurazione per l'accesso alla tariffa incentivante, deve regolare i rapporti con l'Associazione tramite specifico contratto in cui è previsto:

- i. il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- ii. l'individuazione univoca dell'Associazione quale soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
- iii. la facoltà di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione anche ottenendo, se concordato, la corresponsione di compensi equi e proporzionati per la partecipazione agli investimenti sostenuti;
- iv. che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- v. di consentire al GSE, avendone ricevuto pieno consenso, di acquisire, per il tramite del Sistema Informativo Integrato gestito dall'Acquirente Unico S.p.A., e di utilizzare i dati e le misure relativi alle forniture di energia elettrica afferenti ai punti di connessione del socio, ai fini della determinazione dell'energia condivisa e per lo svolgimento delle altre attività previste dalle disposizioni normative;
- vi. che l'Associazione potrà rivalersi sul socio delle responsabilità civili e penali derivanti dalla mancanza o non corrispondenza alla realtà delle dichiarazioni rilasciate dal socio circa la sussistenza di tutti i requisiti necessari previsti dal Decreto;

8.2 Si precisa che la messa a disposizione dell'impianto di produzione in relazione all'energia elettrica immessa in rete da parte di un produttore nei confronti dell'Associazione rileva esclusivamente ai fini della erogazione dei benefici economici connessi alla condivisione dell'energia e, come previsto dal TIAD, non rileva ai fini della valorizzazione economica dell'energia immessa in rete che rimane liberamente definibile dal produttore.

Art.9 – Individuazione della Condivisione dei benefici economici e criteri di ripartizione

9.1 L'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera i criteri di individuazione per l'inserimento dei soci ordinari all'interno di ciascuna configurazione di autoconsumo collettivo diffuso. I criteri potranno essere, per ciascuna configurazione, di tipo tecnico (cabina primaria di appartenenza, miglior corrispondenza dei profili di consumo energetico rispetto alla produzione da fonti rinnovabili disponibili all'interno della configurazione), di tipo cronologico e di tipo socio-economico (garantire all'interno della CER una quota di soggetti (cittadini) che godono di bonus energia o sociali, garantire la rappresentanza delle diverse categorie di partecipanti etc.).

9.2 A ciascun socio ordinario regolarmente inserito all'interno di una configurazione accreditata presso il GSE spetta di ricevere dall'Associazione quota parte dei benefici relativi all'energia elettrica condivisa prodotta dagli impianti, sulla base di parametri stabiliti dall'Associazione e in applicazione della normativa applicabile.

9.3 Così come stabilito dal DM MASE 414 del 7/12/2023 (pubblicato a gennaio 2024), l'Associazione dispone prioritariamente che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota di energia condivisa espresso in percentuale

nell'allegato 1 del DM MASE 414 del 7/12/2023 (pubblicato a gennaio 2024), sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, così come anche meglio precisato nell'allegato A del presente regolamento.

9.4 L'incentivo riconosciuto dal GSE verrà pertanto distribuito tra i membri di ciascuna configurazione (produttori e consumatori) in parti uguali rispetto al loro consumo/ alla loro produzione seguendo le modalità sempre descritte nell'allegato A del presente regolamento, fermo restando il valore soglia indicato all'art. 9.3.

9.5 I criteri indicati nell'Allegato A possono essere rideterminati dall'Assemblea sulla base delle esigenze, necessità e andamento economico dell'Associazione ai fini del perseguimento dello scopo associativo, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 10 – Assemblea

10.1 L'Assemblea dei Soci si riunisce in forma unitaria. L'Assemblea dei soci ordinaria e straordinaria secondo quanto previsto da Statuto, è convocata dal Presidente mediante preavviso da comunicare almeno otto giorni prima a mezzo email, PEC, lettera raccomandata a.r. o consegnata a mano prima di quello fissato per la seduta. In caso di motivata urgenza, l'avviso di convocazione può anche essere trasmesso 3 (tre) giorni prima dell'adunanza. La convocazione può avvenire anche con mezzi idonei di cui si abbia prova di pubblicazione e diffusione (ad es. sito istituzionale, affissione in bacheca, mail) almeno 8 giorni prima della data di convocazione, con l'indicazione del giorno, ora ed argomenti all'ordine del giorno. Nel caso di approvazione di bilanci o modifiche al regolamento è previsto un preavviso di almeno 15 giorni.

10.2 La documentazione ad essi relativa sarà resa disponibile secondo quanto stabilito dallo Statuto. Detta documentazione viene anche messa a disposizione per la consultazione presso la sede dell'Associazione.

10.3 Ogni componente ha diritto di far verbalizzare le proprie dichiarazioni. L'Assemblea è presieduta dal Presidente. Qualora il Presidente sia impossibilitato a presiedere può delegare il vice presidente o altri consiglieri in sua vece.

10.4 È ammesso il voto per delega ad altro Socio. Ogni Socio non può essere latore di più di 3 (tre) deleghe di altri Soci, fino ad un massimo di 3 deleghe. Le deleghe devono essere consegnate in apertura dei lavori, salvo diverse disposizioni indicate nella convocazione.

L'esercizio della delega ricevuta non può essere oggetto di contestazione da parte del delegante. Possono partecipare alle Assemblee anche i soci indiretti, Soci sostenitori, Soci onorari, senza diritto di voto.

10.5 In Assemblea di norma il voto è palese.

10.6 L'approvazione di una decisione avviene quando sia favorevole la maggioranza dei soci presenti.

10.7 Secondo quanto previsto dall'art. 21 del codice civile nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

10.8 Non può partecipare all'Assemblea il Socio che risulti moroso nel versamento della quota sociale.

10.9 L'Assemblea nomina un segretario, ad esso compete di redigere il verbale e il conteggio dei voti palesi espressi dalle Assemblee. Il verbale sarà messo a disposizione dei soci presso la sede dell'associazione.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo è composto da due a cinque membri, eletti dall'assemblea ordinaria degli associati.

11.2 Il Consiglio Direttivo può essere costituito secondo le norme statutarie, a norma dell'art.17 dello Statuto, il Consiglio Direttivo, all'atto del suo insediamento, elegge al suo interno il Presidente ed il suo Vicepresidente.

11.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta vi siano da affrontare argomenti di propria competenza come da previsioni statutarie e, comunque, di norma ogni due mesi. Ad esso partecipano esclusivamente i membri del Consiglio stesso.

11.4 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente mediante raccomandata, e-mail, e-mail certificata, sms, telefonata o consegna a mano da inviarsi almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione e con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

11.5 La carica di consigliere è personale e non è ammesso il voto per delega.

11.6 Il Consiglio Direttivo può riunirsi in presenza presso la sede legale dell'associazione oppure in qualsiasi luogo preventivamente indicato dal Presidente presso il comune dove ha sede l'associazione.

11.7 Le riunioni possono essere svolte anche a distanza. Sono presiedute dal Presidente in carica supportato nella redazione dei verbali dal Segretario. Nei casi di assenza del Presidente la riunione è presieduta dal Vicepresidente.

11.8 Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti l'organo. Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Ai consiglieri, per la partecipazione alle riunioni di Consiglio e in generale per gli adempimenti derivanti dalla loro funzione sono riconosciuti i rimborsi delle spese di trasferta sostenute secondo i criteri definiti con apposita deliberazione dallo stesso Consiglio Direttivo.

11.9 Possono assumere la carica di membri del Consiglio Direttivo anche i Soci Sostenitori.

Art. 12 - Presidente e Vice Presidente

12.1 Il Presidente e il Vice presidente sono nominati dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti.

Il Presidente è il legale rappresentante di CER MASSAROSA, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può agire e resistere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria.

12.2 Presidente e Vicepresidente compongono l'ufficio di presidenza che si riunisce periodicamente secondo necessità. In ogni caso di vacanza, assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente cui può altresì delegare parte dei propri compiti.

Art. 13 – Bilancio

13.1 Il bilancio consuntivo deve essere redatto per tempo in modo da essere approvato entro il 30 giugno di ogni anno. Ferma restando la scadenza statutaria, il bilancio preventivo è redatto entro i tempi previsti dall'Organo di controllo per poter concorrere alla ripartizione annuale delle somme disponibili.

13.2 Con il bilancio preventivo verranno approvati anche gli eventuali:

- i. Programma annuale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
- ii. Fondo per iniziative con finalità sociali;

- iii. Programma sulle modalità di condivisione dei benefici economici;
- iv. Determinazione annuale tabellare quote associative;
- v. Determinazione programma di determinazione della priorità dei pagamenti;

Art. 14 – Fondo per iniziative con finalità sociali

- 14.1 Per le iniziative sociali l'Associazione crea un fondo annuale che può essere alimentato:
 - i. dall'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota di energia condivisa espresso in percentuale nell'allegato 1 del DM MASE 414 del 7/12/2023 (pubblicato a gennaio 2024), destinato dall'Associazione per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti;
 - ii. dalle eventuali devoluzioni dei membri, in quanto ciascun membro potrà scegliere se ricevere l'intero importo del beneficio economico spettante o devolverlo in tutto o in parte all'Associazione per le finalità sociali;
 - iii. con l'avanzo degli importi trattenuti dall'Associazione per le spese di funzionamento;
 - iv. ogni altra eventuale entrata dell'Associazione destinata ad iniziative con finalità sociali;
- 14.2 L'assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera sull'utilizzo delle somme raccolte per finalità sociali.
- 14.3 L'assemblea dei soci può anche decidere di utilizzare i benefici economici della comunità per favorire investimenti in fonti rinnovabili a favore dei soci stessi, in particolare per promuovere iniziative di contrasto alla povertà energetica, secondo le modalità che ritiene più opportune.

Art. 15 – Particolari modalità di condivisione dei benefici economici

- 15.1 Ai soci ordinari è consentito di organizzarsi all'interno della comunità energetica formando specifiche configurazioni da accreditare presso il GSE.
- 15.2 In tal caso, i membri della configurazione potranno stipulare tra di loro specifico accordo per la ripartizione dei benefici economici, fermo restando il riconoscimento all'Associazione della quota da destinare all'associazione per le spese di gestione indicate nell'Allegato A.
- 15.3 Al fine di garantire il rispetto delle finalità associative e l'equa ripartizione dei costi di funzionamento dell'Associazione, lo specifico accordo per la ripartizione dei benefici economici dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.
- 15.4 La ripartizione dovrà comunque in ogni caso prevedere prioritariamente che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota di energia condivisa espresso in percentuale nell'allegato 1 del D.M. n. 414 del 24.01.24, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Art. 16 – Gruppi di acquisto dell'energia elettrica

- 16.1 La comunità energetica, nei limiti e nelle modalità stabiliti dalla normativa e dai regolamenti vigenti, può agire anche da gruppo di acquisto. I benefici derivanti dalla contrattazione collettiva possono tradursi direttamente nel risparmio in bolletta per i soci.

Art. 17 – Ordine di priorità dei pagamenti

17.1 Nella piena disposizione del proprio conto di riferimento, l'Associazione si impegna a versare quanto di propria competenza secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) spese previste dalla legge di volta in volta applicabile a favore del Referente;
- 2) altre spese di Gestione;
- 3) redistribuzione dei benefici ai Membri, secondo il criterio identificato nel presente Regolamento.

17.2 La liquidazione dei pagamenti avverrà secondo le tempistiche di erogazione degli incentivi da parte del GSE, ed in ogni caso secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo;

Art. 18 - Poteri di firma

19.1 Il potere di firma di fronte a terzi spetta al Presidente, ed in caso di specifica delega al VicePresidente.

Art. 19 - Svolgimento, in modalità telematica delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci

19.1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni disciplinano lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci in seduta Ordinaria e in seduta Straordinaria.

19.2 Definizione

Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci dell'Associazione CER MASSAROSA che si svolgono, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte degli associati, pur senza la loro presenza fisica nel luogo stabilito in convocazione e senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario.

19.3 Le sedute si potranno svolgere anche in modalità sincrona, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo:

- a) la partecipazione tramite comunicazione scritta e/o la comunicazione audio e/o video tra i partecipanti;
- b) l'identificazione di ciascuno dei partecipanti;
- c) l'intervento nonché l'espressione di voto sugli argomenti messi all'ordine del giorno della seduta.

19.4 Gli strumenti a distanza assicurano:

- 1) La riservatezza della seduta, garantita anche attraverso l'accesso dei partecipanti previo invito;
- 2) il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
- 3) la visione preliminare degli atti della riunione tramite sistemi informatici di condivisione dei file e l'eventuale invio di documenti aggiuntivi tramite la posta elettronica o strumenti “cloud” di condivisione;
- 4) la contestualità delle decisioni;
- 5) la sicurezza dei dati e delle informazioni condivisi durante lo svolgimento delle sedute telematiche;
- 6) la registrazione digitale audio/video della seduta tramite piattaforma telematica di videoconferenza/webinar

19.5 Ai componenti è consentito collegarsi da un qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie o altre apparecchiature idonee a tale scopo). Sono considerate tecnologie idonee ai fini della validità della seduta e delle delibere assunte: teleconferenza, videoconferenza, webinar che consenta l'intervento e la partecipazione degli associati regolarmente accreditati.

19.6 L'adunanza telematica può essere utilizzata per qualsiasi tipo di seduta e in riferimento a qualsivoglia oggetto di deliberazione, fatto salvo che in via generale la seduta prevede la presenza fisica dei componenti dell'Assemblea nel luogo fisico stabilito in convocazione.

19.7 La convocazione delle sedute per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere fatta, a cura del Presidente, a tutti i componenti dell'organo almeno 7 (cinque) o 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la seduta (In base alla circostanza che sia convocato rispettivamente il Consiglio Direttivo oppure l'Assemblea dei Soci) secondo le modalità di cui agli artt. 7 e 8 del vigente Statuto.

19.8 Per la validità della seduta telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti dal vigente Statuto. L'Assemblea convocata in via telematica è presieduta dal Presidente. Ai fini della verbalizzazione è consentita la registrazione delle sedute telematiche che si svolgono in modalità audio/video.

19.9 Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente e dal Segretario, è trasmesso, tramite posta elettronica e in formato pdf, a tutti i componenti dell'organo.

Art. 20 Trattamento dei dati personali

20.1 Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE n. 679/2016), i dati raccolti ai fini dell'adesione saranno registrati nel "Registro dei Soci". Qualora tale registrazione non fosse possibile, l'aspirante associato dovrà compilare l'apposito modulo Allegato C al presente Regolamento e trasmetterlo all'indirizzo cer@comune.massarosa.lu.it. Il suddetto modulo verrà stampato e conservato presso la sede legale dell'Associazione per il tempo stabilito dalla legge.

20.2 I dati raccolti saranno trattati in conformità alla normativa sopra richiamata e secondo le modalità indicate nell'Informativa allegata (Allegato C).

Art. 21 – Disposizioni Generali

21.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme del Codice del Terzo Settore e, per quanto da esso non previsto, del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Art.22 – Adozione

Il Presente Regolamento è stato adottato in sede di costituzione dell'associazione.

- Allegati:

1- ALLEGATO A

2- ALLEGATO B

2- ALLEGATO C

REGOLAMENTO INTERNO CER MASSAROSA – Allegato A

Per ciascuna configurazione accreditata dall'Associazione al servizio per l'autoconsumo diffuso, erogato dal Gse e disciplinato dal Decreto CACER e dal TIAD, l'incentivo riconosciuto dal GSE verrà distribuito tra i membri di ciascuna configurazione (produttori e consumatori) con le seguenti modalità.

1. Criteri di ripartizione ai sensi dell'art. 9 regolamento:

Per ciascuna Configurazione, l'ammontare complessivo dei contributi di valorizzazione e di incentivazione attribuiti dal GSE all'Associazione in ragione della quantità di energia elettrica condivisa per l'autoconsumo (“Contributi Attribuiti”) è ripartito preliminarmente come segue, fermo restando gli obblighi imposti dalla normativa vigente, Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 7 dicembre 2023 n. 414, in merito alla tariffa premio eccedentario, richiamati all'articolo 7.2 dello statuto, inoltre le quote di cui sotto saranno da intendersi al netto delle spese di consulenza (tecniche, legali e fiscali) e di gestione della CER stessa:

- a) “Cont_prod” pari al 60% da destinare ai soci produttori, che verranno suddivisi in parti uguali a ciascun produttore;
- b) “Cont_cons” pari al 40% da destinare ai soci Consumatori, che verranno suddivisi in parti uguali tra gli stessi;
- c) 20% da destinare ad attività sociali e ambientali.

In nessun caso e in nessuna forma saranno erogati eventuali utili.

Incentivi per l'energia condivisa (TIP) erogati dal GSE che saranno ripartiti, per la prima annualità e fino all'entrata a regime del meccanismo di acconti e saldi erogati da parte del GSE, nel rispetto delle finalità sociali riportate nello Statuto di CER – MASSAROSA e nel rispetto delle previsioni dell'Art. 3 lettera g del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) n. 414 del 7/12/2023 e dei relativi valori soglia espressi nell'allegato n. 1 del medesimo decreto, al netto dei costi di avviamento, sviluppo, funzionamento e oneri fiscali della CER, secondo il criterio di quota fissa in parti uguali, nella misura del 60% ai soci produttori e 40% ai soci consumatori. I soci prosumer potranno beneficiare di entrambe le quote sopra indicate a seconda del loro contributo orario alla condivisione dell'energia prodotta e/o consumata.

2. L'Associazione annualmente al termine di ciascun esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo:

- a) rendiconta l'ammontare complessivo dei contributi attribuiti dal GSE all'Associazione per tutte le Configurazioni accreditate al GSE (“Contributi Attribuiti”);
- b) rendiconta secondo i criteri adottati per la redazione del bilancio annuale, i costi ed i ricavi dell'Associazione, verificando se la somma delle quote destinata all'Associazione da tutte le configurazioni è sufficiente per coprire i costi di funzionamento, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 14 del regolamento.
- c) incrementa se necessario la percentuale della quota da destinare all'associazione di ciascuna configurazione per coprire i costi di funzionamento dell'Associazione, determinando conseguentemente in riduzione in pari misura la quota “Cont_prod” e la quota “Cont_cons” di ciascuna configurazione, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 14 del regolamento;

- d) per ciascuna configurazione, ripartisce il “Cont_cons” tra i soci consumatori sulla base dei dati messi a disposizione del GSE e degli Associati, determinando quale sia il contributo di ciascun Socio alla quantità di energia elettrica condivisa per l’autoconsumo riferibile alla Configurazione, secondo le modalità e criteri di cui all’art. 14 del regolamento;
- e) per ciascuna configurazione, ripartisce il “Cont_prod” tra i soci produttori sulla base dei dati messi a disposizione del GSE e degli Associati, determinando quale sia il contributo di ciascun Socio alla quantità di energia elettrica condivisa per l’autoconsumo riferibile alla Configurazione, secondo le modalità e criteri di cui all’art. 14 del regolamento;
- f) Le quote di cui sopra sono da intendersi al netto delle spese di consulenza (tecniche, legali e fiscali) e di gestione della CER stessa e del 20% da destinare ad attività sociali e ambientali. In nessun caso e in nessuna forma saranno erogati eventuali utili.

DOMANDA DI ADESIONE alla Comunità Energetica Rinnovabile Massarosa – Allegato B

Il/la sottoscritto/a nato/a a
.....(.....) il residente in n.
.....C.F. via
.....telefono
.....

[in caso di persona giuridica]

in qualità di dell'impresa
.....via con sede a
.....n. C.F.
.....P.IVA PEC
.....telefono
.....email

Tipologia di soggetto:

- PMI
 Associazione con personalità giuridica di diritto privato

Studio associato e società di professionisti:

SI NO

Già iscritto con proprio account sulla piattaforma del GSE:

SI NO

Riferimenti tecnici del contatore di scambio con la rete	
Codice POD: Dato presente e ricavabile dalla bolletta dell'energia elettrica, composto tra le 14 e 16 cifre che inizia con "IT"	_____
Potenza impegnata: Dato presente e ricavabile dalla bolletta dell'energia elettrica	_____ (kW)
Tensione di connessione del contatore: Dato presente e ricavabile dalla bolletta dell'energia elettrica indicato come "tensione di connessione" o "tensione di fornitura"	<input type="checkbox"/> Media Tensione (MT) da 1000V a 15000V <input type="checkbox"/> Bassa Tensione (BT) minore o uguale a 999V
Generazione del contatore: A differenza del contatore di prima generazione, il contatore di seconda generazione presenta un QR code sulla copertura esterna.	<input type="checkbox"/> Seconda generazione (2G) <input type="checkbox"/> Prima Generazione (1G)
Numero di fasi (tensione) di connessione: Dato presente e ricavabile dalla bolletta dell'energia elettrica	<input type="checkbox"/> Monofase (230V) <input type="checkbox"/> Trifase (400V)
Regime di cessione dell'energia	<input type="checkbox"/> Scambio sul Posto (SSP) <input type="checkbox"/> Ritiro Dedicato (RID)

	<input type="checkbox"/> Altro Data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico: ____/____/_____ oppure <input type="checkbox"/> in corso di realizzazione.
--	---

Riferimenti catastali associati al POD	
Ci si riferisce all'immobile che utilizza l'energia elettrica. I riferimenti si possono trovare nel contratto di locazione o di acquisto dell'immobile	
Sezione	
Foglio	
Particella	
Subalterno (Sub.)	
Indirizzo	
Numero Civico	
Comune	
CAP	
Provincia	

DICHIARA

di aver preso visione del contenuto dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione Comunità Energetica Massarosa e di conoscerne ed accettarne integralmente il contenuto;

di autorizzare l'Associazione al trattamento dei dati nell'ambito delle attività istituzionali ovvero per l'espletamento delle proprie funzioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 come da Allegato C da allegare alla presente;

CHIEDE

di poter aderire alla Comunità Energetica Massarosa in qualità di (barrare almeno un'opzione):

Socio produttore Socio consumatore Socio prosumer

Socio sostenitore (interessato a contribuire all'attività dell'associazione sottoforma di sostegno economico e/o promozionale)

A tal fine, consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990 n. 241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 300/1992 e degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

Di autorizzare l'accredito degli eventuali contributi economici derivanti dalla partecipazione alla Comunità

Energetica Rinnovabile sul conto corrente bancario intestato al titolare del POD avente IBAN _____.

Le condizioni di riconoscimento degli eventuali contributi economici derivanti dalla partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile sono descritte all'Allegato A.

Inoltre, dichiara:

- che non sussistono le cause di esclusione dall'accesso agli incentivi di cui all'art 3 comma 3 lettere (a) (b) (c) (d) del Decreto CACER;
- che alla data odierna il punto di connessione associato al Codice POD non risulta già beneficiario degli incentivi previsti dal Decreto CACER;
- che alla data odierna sul punto di connessione associato al Codice POD non risulta attivo il servizio di Scambio Sul Posto;
- di dichiarare di appartenere alla categoria delle piccole e medie imprese (PMI), intendendosi per tali le imprese con meno di 250 occupati e con un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure con un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento della Comunità Energetica Rinnovabile, di approvarne integralmente i contenuti, di condividerne principi e finalità e di impegnarsi al rispetto delle disposizioni statutarie vigenti nonché delle delibere adottate dagli organi sociali validamente costituiti.
- Autorizzo il trattamento dei dati personali e dei dati di consumo relativi alla fornitura di energia elettrica associati al/i POD intestato/i alla Società/Associazione, da parte della Comunità Energetica Rinnovabile e di soggetti da essa incaricati, per il perseguimento delle finalità istituzionali della Comunità, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR, D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche). I dati potranno essere inoltre trattati da terzi per la gestione contrattuale e l'accesso ai meccanismi di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, come descritto nell'Informativa allegata (Allegato B e Allegato C). I dati sopra indicati potranno essere trattati da soggetti terzi esclusivamente per lo svolgimento delle procedure necessarie alla gestione ed esecuzione dei contratti stipulati dalla Comunità Energetica Rinnovabile, al fine di consentire l'accesso ai servizi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Comunità Energetica Rinnovabile qualsiasi variazione delle informazioni e/o dichiarazioni rese nella presente Domanda di Adesione (ad esempio: sostituzione del contatore, variazione del conto corrente bancario, sopravvenuta sussistenza di cause di esclusione dall'accesso agli incentivi previsti dal Decreto CACER);

L'accoglimento della presente Domanda di Adesione è subordinato all'approvazione da parte degli organi di governance della Comunità Energetica Rinnovabile, previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti costitutivi della Comunità stessa.

Si precisa, inoltre, che l'attivazione degli incentivi statali è condizionata all'accoglimento dell'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Allegati: (obbligatorio) copia ultima bolletta, copia Documento di Identità in corso di validità, Allegato C sul GDPR Privacy.

Data di Firma

____/____/_____

Il richiedente

(Timbro e firma leggibile)

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI EX ART. 13 e 14 GDPR PER I SOCI – Allegato C

Caro Socio,

ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) ti informiamo di quanto segue.

1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Massarosa, in persona del legale rappresentante il Sindaco, con sede legale in Piazza Taddei n. 27 - 55054 – Massarosa (LU) Telefono 0584 9790, E-Mail info@comune.massarosa.lu.it, PEC comune.massarosa@po-stacert.toscana.it.

2.RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO)

L'ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) Dott. Marcucci Andrea e-mail marcucci.andrea@alice.it, PEC dott.andrea.marcucci@postecert.it, tel. 320 6960995 a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i suoi diritti in tema di trattamento dei dati.

3.NATURA E CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI

Potranno formare oggetto di trattamento i seguenti dati personali, forniti o acquisiti direttamente dall'interessato, inerenti alla Manifestazione di interesse di cui all'oggetto:

Dati personali forniti volontariamente dall'utente - l'utente fornisce volontariamente alcuni dati personali quali:

Dati anagrafici e fiscali acquisiti tramite compilazione del modello per la manifestazione di interesse.

Dati di contatto, quali e -mail e/o numero di telefono.

Dati relativi all'impianto energetico ed ai consumi quali POD, consumo energetico e/o di produzione bolletta elettrica.

4.FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Massarosa effettua il trattamento di dati personali nei limiti di quanto ciò sia strettamente necessario per dar seguito all'istruttoria relativa alla manifestazione di interesse connessa alla costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile.

Il trattamento avverrà nei limiti necessari a perseguire la sopra citata finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.

5.BASE GIURIDICA

- All'art. 6, par.1 lett.a) (“l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità”).
- all'art. 6, par. 1, lett. e) (“il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”).

6.MODALITÀ DI TRATTAMENTO

I dati personali forniti saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà svolto con l'ausilio di mezzi elettronici.

7.MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO

Il conferimento dei dati è necessario per la finalità indicata, e un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità di fornire i servizi di analisi, simulazione e calcolo per valutare l'opportunità di costituire una comunità energetica.

8.DESTINATARI (O CATEGORIE DI DESTINATARI) DI DATI PERSONALI

I dati personali di cui al punto 3 non saranno diffusi. Potranno essere trattati solo da responsabili del trattamento o da dipendenti, che hanno ricevuto specifiche ed adeguate istruzioni ed apposite autorizzazioni da parte del Dirigente responsabile.

I dati potranno essere comunicati a soggetti, direttamente incaricati dal Comune e nominati quali responsabili del trattamento, al fine di valutare le produzioni e consumi e costituire un primo business plan della CER costituenda. Tali dati potranno inoltre essere comunicati ad eventuali controinteressati in caso di istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del D.Lgs. 33/2013. In nessun caso il Titolare trasferisce i dati personali dell'interessato a terzi, in Italia e all'Ester, né li utilizza per finalità non dichiarate nella presente informativa.

9.PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali saranno conservati per tutta la durata delle attività finalizzate all'istruttoria conseguente alla Manifestazione di interesse e per il tempo strettamente necessario al conseguimento di detta finalità.

10.DIRITTI DELL'INTERESSATO

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, l'interessato può esercitare i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679, di seguito analiticamente descritti:

- Diritto di accesso ex art. 15: Diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo riguardano ed in tal caso, di ottenere l'accesso ai suddetti dati. In ogni caso ha diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
- Diritto di rettifica ex art. 16: Diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
- Diritto alla cancellazione ex art. 17: Diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo, nei casi in cui ricorra una delle ipotesi di seguito previste: dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati,

revoca del consenso ed insussistenza di altro fondamento giuridico per il trattamento, dati personali trattati illecitamente, esercizio del diritto di opposizione, ecc.

- Diritto di limitazione del trattamento ex art. 18: Diritto di ottenere, dal Titolare, la limitazione del trattamento dei dati personali nei casi espressamente previsti dal Regolamento, ovvero quando: contesta l'esattezza dei dati, il trattamento è illecito e chiede che ne sia meramente limitato l'utilizzo, i dati sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o si è opposto al trattamento per motivi legittimi. Se il trattamento è limitato, i dati personali saranno trattati solo con esplicito consenso dell'interessato. Il Titolare è tenuto ad informare l'interessato prima che la limitazione sia revocata.
- Diritto alla portabilità dei dati ex art. 20: Qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, è garantito il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, nonché la trasmissione diretta degli stessi ad altro titolare di trattamento, ove tecnicamente fattibile.
- Diritto di opposizione ex art. 21: Diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che lo riguardano.

Le richieste per l'esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente a:

Mail: info@comune.massarosa.lu.it

PEC: comune.massarosa@postacert.toscana.it

Si comunica inoltre che si può proporre reclamo motivato al Garante per la Protezione dei Dati Personal (art. 57, par. 1, lett. f, Reg. 679/2016)

Per presa visione e accettazione

Luogo, data _____

Il socio

(firma leggibile)